



Federazione Autonoma Bancari Italiani

RSA BMPS AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA

FRUIZIONE "BANCA ORE": I TEMPI ED I MODI DA CCNL

Con la presente circolare riteniamo utile evidenziare come l'Azienda, con la specifica comunicazione del 29/07/2013, abbia reso visibile lo scadenziario della "banca ore". Pertanto, la "banca ore" non fruita nei 30 mesi successivi all'espletamento della prestazione è stata distinta, rispetto a quella non scaduta, **in una nuova voce denominata "Banca Ore scaduta da utilizzare"**. Tale distinzione è visualizzabile da ogni dipendente nella mappa dei "Saldi", all'interno dell'applicativo "Paschi People" (Intranet Aziendale BMPS, Risorse Umane, Menù principale, Self-service, Presenze e assenze). La "banca ore" scaduta, quindi, sarà fruibile con le modalità previste dal CCNL, che di seguito evidenziamo, attraverso la nuova causale "**Utilizzo Banca Ore Progressa**" - codice 067 (il codice di utilizzo di quella non scaduta, invece, è lo 065). Precisiamo che l'accesso allo scadenziario avviene dalla mappa "Gestione Giornaliera", tramite il link "Scadenziario".

CCNL: I TEMPI DI FRUIZIONE DELLA "BANCA ORE"

| TEMPI | MODI |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Entro i primi 6 mesi rispetto al mese di accumulo, la fruizione sarà: → | <ul style="list-style-type: none">in accordo tra le parti |
| <ul style="list-style-type: none">Dopo i primi 6 e fino a 24 mesi successivi all'espletamento della prestazione, la fruizione sarà: → | <ul style="list-style-type: none">su indicazione del lavoratore e previo un suo semplice preavviso (vedi sotto la specifica) |
| <ul style="list-style-type: none">Trascorso i 24 mesi ed entro i successivi 6 mesi (30 mesi dall'espletamento della prestazione), la fruizione sarà: → | <ul style="list-style-type: none">Pianificata e concordata tra Azienda e lavoratore.In difetto, l'Azienda indicherà i tempi di fruizione, entro il medesimo termine dei 6 mesi. |

CCNL: PREAVVISO E RICHIESTA DI FRUIZIONE DELLA "BANCA ORE"

Come sopra specificato, nei 6 mesi successivi all'espletamento delle "prestazioni aggiuntive", il recupero della relativa "banca ore" può avvenire previo accordo tra Azienda e lavoratore. In difetto, il lavoratore ha diritto al suo utilizzo con i seguenti preavvisi da comunicare all'Azienda:

| RECUPERO | PREAVVISO |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">RECUPERO ORARIO | <ul style="list-style-type: none">preavviso di 1 giorno lavorativo |
| <ul style="list-style-type: none">RECUPERO TRA 1 e 2 GIORNI | <ul style="list-style-type: none">preavviso di 5 giorni lavorativi |
| <ul style="list-style-type: none">RECUPERO OLTRE I 2 GIORNI | <ul style="list-style-type: none">preavviso di 10 giorni lavorativi |

COSA PREVEDE L'ACCORDO DEL 19/12/2012

A scanso di equivoci, precisiamo che l'accordo del 19/12/2012 ribadisce soltanto l'importanza della regolarizzazione e dello smaltimento della "banca ore", nel rispetto della sopra indicata normativa da CCNL.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA DAL LAVORO

Può succedere che, a causa di prolungate assenze dal lavoro (malattie, infortuni, maternità, aspettative), non sia stato possibile fruire delle prestazioni aggiuntive accumulate in "banca ore" entro i termini previsti dal CCNL. A tal proposito, il lavoratore interessato potrà scegliere tra:

- la fruizione del recupero al rientro in servizio, entro un congruo termine da concordare con l'impresa (**indicativamente nei 6 mesi successivi al rientro**);
- la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Riteniamo che quest'ultima opzione si difficilmente praticabile, soprattutto in considerazione dell'attuale regime di contenimento costi, in atto da mesi se non anni in Azienda.

UN RIPASSO SEMPRE UTILE: COSA E' L'ISTITUTO DELLA "BANCA ORE"

Fermo restando che l'Azienda può richiedere ai dipendenti appartenenti alle Aree Professionali prestazioni aggiuntive per non più di **2 ore al giorno**, ovvero **10 ore settimanali**, comunque entro il limite massimo di **100 ore per anno solare**, il vigente CCNL stabilisce che:

- le **prime 50 ore di prestazioni aggiuntive** non costituiscono lavoro straordinario, ma rappresentano uno strumento di flessibilità, denominato appunto "banca ore", da utilizzare per il relativo recupero obbligatorio, secondo gli specifici criteri precedentemente esposti..
- Nell'ipotesi in cui il dipendente opti per il mantenimento dell'orario settimanale di lavoro a **37 ore e 30 minuti**, il **quantitativo di 23 ore annuali** viene ricompreso nelle ridette prime 50 ore, per le quali è previsto il recupero obbligatorio (**versamento in "banca ore"**).
- Le prestazioni aggiuntive, effettuate dal dipendente in supero rispetto alle prime 50 possono essere effettuate nel limite di 100 ore annue con i seguenti criteri:

per le prime 50 ore (dalla 51[^] alla 100[^]), il dipendente può optare tra:

- il recupero secondo il meccanismo della "banca ore";
- il compenso per lavoro straordinario.

per le ulteriori 50 ore (dalla 101[^] alla 150[^]), il dipendente ha diritto al compenso per lavoro straordinario, senza possibilità di cumulo in "banca ore".

BANCA ORE E FESTIVITA' SOPPRESSE: COSA PREVEDE IL VIGENTE CCNL

Il vigente CCNL, rinnovato a febbraio 2012, al fine di finanziare l'apposito Fondo per il sostegno all'occupazione, prevede il ridimensionamento di taluni istituti contrattuali, seppur per la sola vigenza del CCNL. Nello specifico, si tratta dei seguenti aspetti:

- **Per le Aree Professionali**, la riduzione annua da 23 a 15,50, della dotazione iniziale di "banca ore" (**decorrenza 01/01/2012**);
- **Per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali non beneficianti della dotazione iniziale di "banca ore"**, la decurtazione annuale di una giornata di Festività soppressa. Pertanto, sia per gli anni 2012 e 2013, le stesse anziché 4 saranno 3;
- **Per i dipendenti a Part-Time**, il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

Nel pregarvi nuovamente di considerare il presente fascicolo non esaustivo dell'argomento trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, **Le RSA  BMPS dell'Area Territoriale MPS "Lombardia Sud ed Emilia Romagna"** restano a disposizione per i chiarimenti del caso.

Settembre 2013



**FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI**